

N. 00452/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00380/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 380 del 2010, proposto da:
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Mariano, con domicilio eletto presso
Mario Mariano Avv. in Campobasso, via Garibaldi, 48;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in Persona del Ministro P.T., Ufficio
Scolastico Provinciale di Isernia - Direzione Generale Per il Molise in Pers. del Leg. Rappres. P.T.,
Istituto Comprensivo -OMISSIS- in Pers. del Leg. Rappres. P.T., rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Campobasso, via Garibaldi, 124;

per l'annullamento

del provvedimento con cui l'Ufficio Scolastico Provinciale di Isernia comunica al Dirigente
dell'Istituto Comprensivo di -OMISSIS- l'assegnazione di n. 13 ore di sostegno settimanali al minore
anzichè 25, nonchè di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente e per l'accertamento e la
declaratoria del diritto del minore, iscritto alla scuola dell'Infanzia presso l'Istituto Comprensivo
-OMISSIS-, all'assegnazione del maggior numero di ore di sostegno, determinato in n. 25
settimanali

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in
Persona del Ministro P.T. e di Ufficio Scolastico Provinciale di Isernia - Direzione Generale Per il
Molise in Pers. del Leg. Rappres. P.T. e di Istituto Comprensivo -OMISSIS- in Pers. del Leg.
Rappres. P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2011 il dott. Goffredo Zaccardi e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) Il ricorrente, quale genitore esercente la patria potestà sul figlio minore -OMISSIS- di tre anni ed
iscritto alla scuola dell'Infanzia presso l'Istituto Comprensivo -OMISSIS-, ha impugnato il

provvedimento di data ed estremi sconosciuti, nella parte in cui l'Ufficio Scolastico Provinciale di Isernia ha assegnato al minore 13 ore settimanali di sostegno nonché gli atti connessi e consequenziali.

Nel ricorso, essenzialmente, si deduce il difetto di adeguata giustificazione del provvedimento impugnato e, più in generale, la violazione del diritto fondamentale del minore disabile ad essere istruito in modo da poter raggiungere il più elevato livello possibile di maturazione e socializzazione.

1-1) In fatto va precisato che: a) il minore è affetto da “Grave disturbo neuromotorio (tetra paresi mista con prevalente compromissione dell'emilato sinistro, con controllo del capo, e non del tronco e del bacino) – gravissimo disturbo del movimento – ritardo neuromotorio e di organizzazione cognitivo linguistico”; b) tale patologia ha comportato la dichiarazione nei suoi confronti di soggetto portatore di handicap a tenore della legge n. 104 del 5 febbraio 1992; c) nella diagnosi funzionale del minore si rappresenta la esigenza di un sostegno multidisciplinare mentre nel PEI (Programma Educativo Personalizzato) si fa riferimento alla necessità di 25 ore settimanali di sostegno e questa è anche la entità indicata dalla certificazione del Policlinico Umberto I di Roma e del Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna nonché, in conseguenza della verifica di tali elementi, dal competente Dirigente scolastico con nota del 9 giugno 2010 acquisita agli atti di causa.

1-2) Rispetto a questi elementi di fatto con una motivazione generica e riferita alla generalità dei casi esaminati l'Ufficio Scolastico Provinciale di Campobasso ha attribuito solo 13 ore di sostegno al minore.

2) Appare utile al Collegio premettere che, secondo indirizzi giurisprudenziali ormai largamente prevalenti ed ispirati ad alcune pronunce della Corte Costituzionale particolarmente significative in questa materia, il diritto del disabile all'istruzione si configura come un diritto fondamentale la cui effettività è assicurata mediante misure idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti di ogni ordine e grado (vedi, tra le altre decisioni, di recente TAR Liguria 29 ottobre 2010 n. 10135 e TAR Sardegna 24 marzo 2011 n. 276 nonché la fondamentale sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010).

2-1) Il diritto in questione è poi riconosciuto espressamente nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (adottata dall'Assemblea Generale il 3 maggio 2008 e resa esecutiva in Italia con legge n. 18 del 3 marzo 2009) che prevede l'obbligo degli Stati membri di riconoscere il diritto dei disabili all'istruzione (articolo 24).

2-2) Nel nostro ordinamento costituzionale è, poi, l'articolo 38, comma 3, della Costituzione che nel disporre che “gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione ed all'avviamento professionale” ha consentito l'emanazione della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 che negli articoli 12 e 13 ha fissato in termini non equivoci la consistenza del diritto fondamentale qui in esame.

2-3) E' in questo contesto che si collocano le norme che consentono la possibilità di assumere con contratti a tempo determinato docenti di sostegno in deroga al rapporto alunni docenti stabilito in via generale nell'ordinamento norme che sono state riconosciute dalla Corte Costituzionale (con la richiamata decisione n. 80/2010) attuative del diritto fondamentale dei disabili all'istruzione.

Prova ne è la statuizione di illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute nella legge finanziaria del 2007 (n. 296 del 27 dicembre 2006) che avevano escluso la facoltà di assunzioni in deroga ed avevano introdotto un numero massimo di docenti di sostegno.

Il principio affermato dal giudice delle leggi in questa materia è, in definitiva, che se il legislatore conserva un potere discrezionale nel definire le condizioni di tutela del diritto all'istruzione dei

disabili, tuttavia, ciò non può avvenire incidendo sul nucleo essenziale di garanzie che devono essere riservate al minore perché il suo inserimento sociale sia, per quanto possibile, effettivo.

Né vi è dubbio che la partecipazione all'attività scolastica con i docenti e con i compagni normodotati costituisca un elemento fondamentale nel recupero dei disabili.

3) È alla stregua di queste considerazioni che il Collegio ritiene che una volta che gli organi sanitari competenti abbiano sollecitato un determinato tipo di sostegno sia qualitativo che quantitativo l'Amministrazione scolastica non possa, senza una adeguata motivazione relativa alle condizioni specifiche del minore, ridurre in modo ingiustificato l'entità delle ore di sostegno ritenute necessarie dai suddetti organi cui è affidata la verifica medico sanitaria delle condizioni del minore e delle necessità concrete di ausilio per il suo recupero.

Il ricorso è, pertanto, accolto posto che nella specie a fronte degli accertamenti di cui si è detto in premessa, nessuna spiegazione riferita alle condizioni di salute del minore è stata addotta per ridurre in modo sostanziale ed incisivo il sostegno ritenuto necessario dai competenti organismi sanitari per il suo inserimento nel contesto sociale .

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto annulla il provvedimento con esso impugnato.

L'Amministrazione resistente è altresì condannata alle spese del giudizio, liquidate in € 400,00 per onorari, € 100,00 per competenze oltre CPA, spese generali e INA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Goffredo Zaccardi, Presidente, Estensore

Orazio Ciliberti, Consigliere

Luca Monteferrante, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)